



COMUNE DI PORTO TOLLE
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI E
DELLE FUNZIONI DEL
CONSIGLIERE DELEGATO

(Statuto Comunale - art. 32 - 4° c.)

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE
n. **35** del **25.05.2010**

- Pubblicato all'Albo Pretorio il 27.05.2010 n. 1046 -

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, in adempimento alla norma dello statuto comunale contenuta all'articolo 32 comma 4, disciplina il conferimento di particolari compiti ai consiglieri comunali, nel rispetto dei principi legislativi in materia d'ordinamento degli enti locali.

Articolo 2 - Competenze del consigliere delegato

Il Sindaco, con proprio decreto, dispone che il consigliere comunale sia autorizzato ad occuparsi di specifiche problematiche, collaborando con l'amministratore di riferimento, a cui dovrà sempre rapportarsi.

Nel provvedimento sindacale sono indicati quali compiti specifici sono affidati al consigliere comunale delegato.

Il consigliere delegato non ha potere d'iniziativa autonoma.

Il consigliere delegato può svolgere attività d'analisi e di studio di determinati problemi e/o progetti che sottoporrà al vaglio dell'Assessore competente e del Sindaco.

Non è consentita la delega di firma.

Al consigliere delegato non spetta alcuna indennità e/o emolumento per le funzioni attribuite.

Per le missioni inerenti i compiti affidategli sono preventivamente autorizzate dal Sindaco e per esse si applica lo specifico regolamento comunale.

Articolo 3 - Procedura

Il decreto è sottoscritto, per accettazione, dal consigliere delegato ed è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune. Esso manifesta la sua efficacia immediatamente fin dalla notifica al Consigliere Delegato.

Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all'adozione dell'atto, la delega conferita al consigliere.

Articolo 4 - Diritti e doveri del consigliere delegato

Al consigliere delegato spettano gli stessi diritti e doveri che la normativa vigente e lo statuto comunale riconosce al consigliere comunale¹.

¹ **Articolo 18 Statuto Comunale - Diritti e doveri dei Consiglieri:** 1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. 2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziative e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale. 3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, con i limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei Capigruppo, di cui al successivo articolo 19 del presente statuto. 4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. 5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale. 6. Ai Consiglieri Comunali è attribuito un gettone per la partecipazione alle sessioni di Consiglio Comunale determinato secondo quanto previsto dalla legge fondamentale. A richiesta del Consigliere e tenuto conto delle disposizioni regolamentari, detto gettone può essere

Articolo 5 - Intervento alle sedute della Giunta Comunale

Per un maggiore approfondimento, solo il Sindaco può disporre che il consigliere delegato sia invitato alle riunioni della Giunta per relazionare su particolari argomenti a lui affidati.

Durante la suddetta relazione, la seduta è temporaneamente sospesa.

Al termine dell'esposizione, il consigliere delegato si allontana prima dell'inizio della discussione e della conseguente votazione.

Articolo 6 - Revoca

Il consigliere delegato è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti e che regolano l'attività del consigliere comunale: in caso di mancato rispetto dei doveri ed obblighi e/o abuso di potere può essere revocato dall'incarico.

Inoltre, la delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione.

L'esercizio delle mansioni da parte del delegato cessano dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

Articolo 7 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

trasformato in una indennità di funzione. 7. Ai componenti il Consiglio Comunale vengono garantite a carico dell'Ente, adeguate forme assicurative per i rischi connessi all'espletamento del mandato.

Articolo 43 D.Lgs 267/2000 -Diritti dei consiglieri: 1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. 3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare. 4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.